


0001



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 99 del 2015

OGGETTO: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
in riferimento al **Verbale n.° 1561/VET del 20.04.2015** del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-
Distretto di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di accertamento del 14 aprile 2015, ore 08,45, redatto dal Dott. AURNIA Vincenzo, Medico Veterinario Dirigente e dai Dott. ALOI Pietro e PUCCIA Salvatore, Medici Veterinari Specialisti, riguardo all'ispezione, nell'ambito delle periodiche operazioni di risanamento, effettuata a Scicli in C/da Gorgopero, presso l'allevamento con Cod. Az. 011RG283, dove non si riscontrava la presenza di alcun capo bovino, di cui è titolare il Sig. UGO Daniele, per cui contattato telefonicamente questi dichiarava che i capi bovini non si trovavano in quel luogo, bensì in C/da Genovese, perché trasferiti, per maggior comodità di controllo, presso l'abitazione paterna;

Considerato che i predetti Medici Veterinari si sono recati lo stesso giorno in C/da Genovese, tenere di Scicli, dove oltre i capi bovini di proprietà del Sig. UGO Daniele, rinvenivano capi bovini di altra Azienda con Codice 011RG720, sita in C/da Passo Piano, di proprietà della Sig.ra ASTA Elia, moglie del Sig. UGO Daniele, e hanno sottoposto a vincolo di movimentazione tutti i capi bovini presenti, effettuando prelievi ematici per brucellosi e leucosi, inoltre il Sig. UGO Daniele dichiarava di detenere il Registro di Stalla aziendale in C/da Gorgopero, riservandosi di esibirlo all'atto del ricontrollo degli animali il giorno 17 aprile 2015, durante il quale il Sig. UGO Daniele fornisce la denuncia di smarrimento del Registro di stalla presentata al Comando Carabinieri di Scicli in data 16.04.2015;

Visto il verbale di contestazione n.° 1561/VET del 20.04.2015, ore 11,30, redatto presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Modica, dal Dott. AURNIA Vincenzo, Medico Dirigente Veterinario in Sanità Animale, in riferimento ai verbali di sopralluogo sopradetti, effettuati presso l'Allevamento con Cod. Az. 011RG283, sito in C/da Gorgopero, di cui è Rappresentante Legale il Sig. UGO Daniele nato a Ragusa il 22.03.1976 e residente a Scicli in Via Mentana n.° 132;

Atteso che a carico del Sig. UGO Daniele, sopra meglio generalizzato, nella qualità di Legale rappresentante dell'Allevamento bovino omonimo, è stata accertata la violazione di cui all'art. 7, punto 1, secondo trattino del Regolamento CE n.° 1760/2000 per **la mancata comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio entro sette giorni dei movimenti in uscita dall'azienda di tre animali;**

Considerato che tale violazione accertata a carico del trasgressore Sig. UGO Daniele, nella sua qualità, è sanzionata dall'art. 3, comma 8 del D. Lgs n.° 58/2004 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 600,00 per ogni capo movimentato, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 600,00 (**corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista € 200,00 per 3 capi bovini non regolarmente movimentati**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 22.04.2015, consegnandolo nelle mani del Sig. UGO Daniele, nella qualità di Legale rappresentante dell'omonimo Allevamento, come da relata di notifica, specificando allo stesso, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 600,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che con nota prot. n.° 7234/15/Asp.Rg.Vet.Rg del 14.11.2015 a firma del Referente U.O. Dott. Francesco Salonia, trasmette rapporto ex art 17 L. 689/81, relativo al P.V. n.° 1561/VET del 20.04.2015 con allegata relata di notifica a carico del Sig. UGO Daniele, nella qualità di Legale rappresentante dell'Azienda IT011RG283;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;



Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. **UGO Daniele**, nella qualità di Legale rappresentante dell'omonimo Allevamento (Cod. Az. IT011RG283), il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 30,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **UGO Daniele**, nato a **Ragusa il 22.03.1976 e residente a Scicli in via Mentana n.° 132**, nella qualità di Legale rappresentante dell'omonimo Allevamento, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 630,00 (l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%, €. 210,00 x 3 capi bovini non regolarmente movimentati)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 630,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 696,00 (euro seicentonovantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”, nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **UGO Daniele**, nato a **Ragusa il 22.03.1976 e residente a Scicli in via Mentana n.° 132**, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola con Cod. Az. IT011RG283.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica- via Aldo Moro-97015 Modica**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 23 DIC. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico**

